

## IVA

---

### ***Soggetti ad Iva i servizi di consulenza in investimenti finanziari***

di Davide Albonico

Al fine di qualificare un **servizio di consulenza in materia di intermediazione finanziaria** come **imponibile ai fini Iva** deve risultare **assente** qualsiasi **collegamento o rapporto** tra il **consulente** e **l'intermediario** coinvolto nella realizzazione della proposta d'investimento.

Con la [risoluzione 38/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 954-914/2017, esamina il caso in cui la **consulenza non è prestata nell'ambito di un'attività di negoziazione**.

Coerentemente con un suo precedente orientamento ([risoluzione AdE 343/E/2008](#)), ed in aderenza ai principi espressi da giurisprudenza e prassi comunitaria (cfr. **Corte di Giustizia Europea, sentenza C-275/11 del 07.03.2013**, e **Comitato Consultivo Iva, Working Paper n. 849 del 22.04.2015**), secondo l'Amministrazione finanziaria il servizio di consulenza in materia di investimenti è inquadrato, ai fini Iva, tra le **prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva** in base al combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell'[articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Affinché l'attività di consulenza in materia di investimenti possa fruire del regime di esenzione dall'imposta è però necessario che sussista un **collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un'operazione di negoziazione**, in assenza del quale, a tale tipologia di servizi torna applicabile il **regime di imponibilità Iva** in luogo dell'esenzione.

Nel caso in oggetto, il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società **senza alcun collegamento con la banca depositaria** o i soggetti finanziari. Pertanto deve essere **assoggettato ad Iva**, non essendo ravvisabile quell'attività di intermediazione/negoziazione **esente da Iva** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, l'istante è una **società di intermediazione mobiliare** autorizzata a svolgere sia il servizio di **gestione di portafogli** sia il servizio di **consulenza in materia di investimenti** senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesima.

La **società**, che nell'ambito del **servizio di consulenza** in materia di investimenti riveste una posizione di assoluta **indipendenza** rispetto ai titolari degli strumenti finanziari e a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta (banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari, **offre una serie di servizi**, tra i quali:

- 1. servizio di gestione individuale di portafogli.** Le commissioni relative a tali servizi sono **assoggettate ad Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#);
- 2. servizio di consulenza in materia di investimenti**, a fronte del quale percepisce **commissioni di consulenza**, calcolate in percentuale variabile sull'ammontare del patrimonio a tariffa *flat*, e **commissioni di performance**, calcolate in percentuale dei guadagni dei portafogli. Entrambe le tipologie di commissioni, sono **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#);
- 3. servizio di consulenza generica.** Le commissioni relative a tale tipologia di servizio sono **assoggettate ad Iva**;
- 4. servizio di distribuzione di prodotti assicurativi.** Le commissioni relative a detto servizio sono **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 3\), D.P.R. 633/1972](#).

Nonostante il **servizio di consulenza** in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori sia imponibile ad Iva, in tal specifico caso, in virtù della posizione di **indipendenza** e di **terzietà** della società istante rispetto agli strumenti finanziari cui si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, **il servizio non dovrebbe essere inquadrabile nell'ambito delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva**.

In buona sostanza, per rientrare nel regime di **esenzione Iva**, la consulenza finanziaria in materia di investimenti dovrebbe avere carattere di **personalizzazione**.

A sostegno di tale tesi, viene in supporto anche l'orientamento espresso dal **Comitato Iva nel Working Paper n. 849** citato, in merito all'applicazione del **regime di esenzione previsto dall'[articolo 135 Direttiva 2006/112/CE](#)** ad **alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti**.

In particolare, secondo il Comitato, la **finalità dell'attività di negoziazione/intermediazione** è quella di fare tutto il necessario **affinché due parti concludano un contratto**, senza che il negoziatore/intermediario abbia un proprio interesse riguardo al contenuto dello stesso.

Poiché l'attività di **consulenza** non necessariamente coincide con l'attività di **intermediazione** (che può essere effettuata anche da un soggetto terzo), e considerando che le **esenzioni** previste dalla normativa in materia di Iva devono essere interpretate **restrittivamente**, costituendo deroghe al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini Iva, solo la **consulenza prestata da un soggetto che effettua anche un'intermediazione di prodotti finanziari** può essere considerata **esente Iva**.

Mentre qualora la **consulenza in materia di prodotti finanziari venga effettuata da un soggetto terzo e indipendente**, anche se durante un'attività di intermediazione in corso tra l'investitore e il proponente, questa dev'essere considerata **imponibile ai fini Iva**.

Master di specializzazione

## **COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE NEL TEMPO DEL RATING**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)